

STATUTO

**"VALLE CAMONICA SOLIDALE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LOZIO BS VIALE DEI CASTAGNI 2

Numero REA: BS - 514877

Codice fiscale: 03214740981

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2018 - Statuto completo	2
--	---

di amministrazione - integrazione del consiglio di
amministrazione - compensi agli amministratori -
rappresentanza - collegio sindacale - revisione legale dei
conti), dello scioglimento e della liquidazione (scioglimento
anticipato - devoluzione patrimonio finale), dei regolamenti
e dei principi di mutualità, dell'indivisibilità delle
riserve e della devoluzione e del rinvio nonchè introducendo
i soci sovventori (azioni rappresentative dei conferimenti
dei soci sovventori, conferimenti ed azioni dei soci
sovventori, diritti amministrativi dei soci sovventori,
diritti patrimoniali dei soci sovventori, trasferimento delle
azioni dei soci sovventori, recesso dei soci sovventori), il
tutto con l'eliminazione della disciplina degli strumenti
finanziari (azioni rappresentative di strumenti finanziari,
conferimenti dei soci finanziatori, diritti amministrativi
dei soci finanziatori, diritti patrimoniali dei soci
finanziatori, trasferibilità dei titoli, recesso dei soci
finanziatori), della disciplina delle obbligazioni e degli
altri strumenti finanziari (obbligazioni e strumenti di
debito), delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori e
dei destinatari dell'attività, della disciplina dei criteri
economici di gestione e della clausola arbitrale e lasciando
invariati la denominazione, la sede - con la precisazione di
cui ante - e la durata, e, quindi, tenuto conto di quanto
deliberato alla precedente lettera a), di approvare il nuovo
testo dello statuto sociale che qui di seguito si riporta:
"STATUTO CONTENENTE LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA
"VALLE CAMONICA SOLIDALE
Società cooperativa sociale ONLUS"
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituito, ai sensi della Legge n. 381/1991, un consorzio
in forma di società cooperativa sociale avente denominazione
"VALLE CAMONICA SOLIDALE
Società cooperativa sociale ONLUS".
La cooperativa ha sede legale nel Comune di Lozio (BS).
Possono essere istituite altre sedi secondarie, filiali,
agenzie, succursali, uffici commerciali ed amministrativi,
unità locali anche altrove.
ARTICOLO 2
DURATA
La durata è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso a
favore dei soci dissenzienti.
TITOLO II
SCOPO E OGGETTO
ARTICOLO 3

SCOPO MUTUALISTICO

La cooperativa ha lo scopo consortile e mutualistico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della Legge n. 381/1991 e non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi. Tali principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna. Operando secondo questi principi la cooperativa intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

La cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo italiano e della Società tutta. Secondo l'indicazione contenuta nel sesto principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività la cooperativa deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili con le altre cooperative e gli altri consorzi di cooperative su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa intende impegnarsi nel miglioramento costante della qualità dei servizi erogati al fine di garantire una sempre migliore soddisfazione dei bisogni di tutte le persone a vario titolo coinvolte nelle sue attività.

Al fine di garantire il corretto perseguimento dello scopo sociale, la cooperativa recepisce ed adotta il Codice della Cooperazione Sociale di Confcooperative e potrà operare anche con terzi.

ARTICOLO 4
OGGETTO

La cooperativa ha per oggetto la promozione della collaborazione e dello scambio di beni e/o di servizi socialmente utili, coordinando le attività in modo da renderle più produttive ed incisive nel tessuto sociale, attuando servizi per la promozione e per lo sviluppo socio-economico e fornendo ai soci servizi di supporto per migliorare la loro efficacia operativa, realizzando anche finalità di interesse generale e/o di solidarietà sociale, con particolare riferimento alla promozione umana ed all'integrazione ed inclusione sociale delle persone che soffrono di condizioni di svantaggio e di emarginazione, il tutto anche gestendo, sia direttamente che tramite i soci, la prestazione dei seguenti servizi - in particolare a favore delle persone svantaggiate e/o emarginate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o

familiari -:

-per interventi e per servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, sue successive modifiche ed integrazioni, e per interventi, per servizi e per prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, sue successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla Legge 22 giugno 2016 n. 112, sue successive modifiche ed integrazioni;

-per interventi e per prestazioni sanitarie;

-per prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, sue successive modifiche ed integrazioni;

-per l'educazione, per l'istruzione e/o per la formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, sue successive modifiche ed integrazioni, nonché per le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

-per la formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

-strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore.

Essa potrà, inoltre, prestare servizi per il disbrigo di pratiche amministrative e/o societarie, per l'assistenza allo svolgimento di pratiche presso uffici e/o per l'elaborazione di dati amministrativi e/o contabili - ivi compresi quelli per la tenuta e/o per la compilazione di libri contabili, fiscali e/o del lavoro nonché per buste paga e/o per dichiarazioni tributarie - e potrà fornire ai soci beni, servizi e/o opportunità imprenditoriali a condizioni migliori e più funzionali di quelle che singolarmente gli stessi soci potrebbero avere.

Ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, così come delineato, la cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie ritenute opportune, avvalendosi delle provvidenze e delle agevolazioni previste dalla legge. La cooperativa, inoltre, in via accessoria a quanto sopra, non svolgendole nei confronti del pubblico ed in via non prevalente, potrà compiere operazioni finanziarie ed assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche simili o complementari alla propria e potrà associarsi ad altre cooperative e/o consorzi per rendere più efficace la propria azione, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi Albi, con la precisazione che è tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il

pubblico sotto ogni forma e che la società non potrà svolgere attività per cui sia necessario avere particolari requisiti dalla stessa non posseduti, il tutto con espressa esclusione delle attività per legge riservate (ed, in particolare, quelle di cui al D. LGS. n. 58 del 1998, di cui al D. LGS. n. 385 del 1993 e di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009 n. 29) e, comunque, nel rispetto di qualsivoglia autorizzazione eventualmente richiesta dalla Legge e con la categorica esclusione di qualsiasi attività per cui sia richiesta l'iscrizione in albi professionali.

TITOLO III
SOCI ORDINARI
ARTICOLO 5
SOCI ORDINARI

Il numero dei soci ordinari è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci ordinari le persone giuridiche di seguito indicate ed in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali:

- a) cooperative sociali e loro consorzi;
- b) persone giuridiche, pubbliche o private, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa e che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dalla cooperativa e che in via strumentale ed accessoria siano interessate al conseguimento degli scopi sociali.

Ai sensi della Legge n. 381/1991 la base sociale dovrà essere formata in misura non inferiore al 70% (settanta per cento) da cooperative sociali e/o da loro consorzi.

Non possono essere soci cooperative e loro consorzi e/o enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. Salva espressa autorizzazione deliberata con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci, non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini o che partecipino alla cooperativa che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa in ragione dell'attività svolta, fatta eccezione per i soci fondatori, i quali, comunque, potranno esercitare in proprio una nuova attività sotto qualunque profilo in concorrenza con la cooperativa solo previa formale autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, al quale dovrà preventivamente essere richiesta.

Quando ricorrano particolari esigenze, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia, i soci potranno effettuare finanziamenti alla cooperativa, anche in misura non proporzionale alla loro quota di partecipazione al capitale sociale, con o senza interessi, da considerarsi anche in conto capitale o a fondo perduto nonchè la cooperativa, anche

per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, disciplinando detta raccolta con apposito regolamento approvato dall'assemblea, il tutto in ottemperanza alle norme di legge vigenti ed escludendo, in ogni caso, ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e comunque nei limiti e nel rispetto della vigente normativa in materia.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 6

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 5 del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/1992.

ARTICOLO 7

AZIONI RAPPRESENTATIVE DEI CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

La cooperativa può emettere azioni destinate ai soci sovventori da offrire in sottoscrizione ai soci o ai terzi. L'emissione di tali azioni è deliberata dall'assemblea, la quale stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci ordinari sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o la limitazione del diritto stesso su proposta motivata degli amministratori e la misura dei diritti patrimoniali ad esse attribuiti, sempre su proposta motivata degli amministratori.

ARTICOLO 8

CONFERIMENTI ED AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20 e possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna. La quota minima di ingresso è fissata in 10 (dieci) azioni, precisando che il termine minimo di durata del conferimento è di 10 (dieci) anni salvo espressa deroga deliberata dall'assemblea in sede di emissione delle relative azioni.

ARTICOLO 9

DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI SOVVENTORI

A ciascun socio sovventore è attribuito un voto indipendentemente dal valore del suo conferimento, precisando che, in ogni caso, l'insieme dei soci sovventori non può esprimere in assemblea più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea e che, pertanto, se per qualsiasi motivo si dovesse superare tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi

attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portati.

Nel caso in cui un socio ordinario sia al contempo anche possessore di azioni riservate ai soci sovventori, gli spetterà in ogni caso un solo voto.

All'insieme dei soci sovventori è attribuita la nomina di un componente del consiglio di amministrazione solo nel caso in cui il numero di consiglieri sia superiore a cinque.

ARTICOLO 10

DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI SOVVENTORI

Fermi i limiti imposti dalla legge per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le azioni dei soci sovventori sono remunerate secondo quanto stabilito dall'assemblea al momento dell'emissione e comunque non oltre il limite massimo previsto per i dividendi dall'articolo 2514, comma 1, lett. a), c.c.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, essa graverà anche sulle azioni dei soci sovventori solo dopo che sia stato integralmente utilizzato il capitale sociale dei soci ordinari.

ARTICOLO 11

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

Le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento espresso dall'organo amministrativo.

Il socio sovventore che intenda trasferire le proprie azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente/cessionario e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento da parte dell'organo amministrativo quest'ultimo provvederà, congiuntamente alla comunicazione del diniego, ad indicare altro soggetto gradito oppure comunicherà la sua decisione di rimborsare al socio sovventore il valore nominale delle azioni nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

ARTICOLO 12

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori spetta la facoltà di esercitare il diritto di recesso una volta scaduto il termine di durata del conferimento stabilito dal presente statuto o dall'assemblea in sede di emissione dei titoli.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci sovventori in tema di recesso si applicano le disposizioni dettate per i soci ordinari in quanto compatibili con la natura del rapporto.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 13

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le seguenti indicazioni:

- a) ragione sociale o denominazione, forma giuridica e sede legale del richiedente;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e l'indicazione degli estremi della relativa deliberazione;
- c) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere che non dovrà, comunque, essere né inferiore né superiore a quello previsto dalla legge e dal presente Statuto;
- e) l'indicazione precisa dell'attività effettivamente svolta;
- f) la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del presente Statuto e dei regolamenti interni eventualmente adottati dalla cooperativa, nonché il formale impegno ad attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della cooperativa stessa.

Alla domanda di ammissione deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- 1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2. estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha approvato l'inoltro della domanda di ammissione dalla quale risulti la formale accettazione dello Statuto della cooperativa e dei regolamenti interni della cooperativa medesima;
- 3. copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio, salvo che si tratti di ente di nuova costituzione;
- 4. per le cooperative documentazione comprovante l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, al Registro delle Imprese, all'Albo Regionale ed alle Centrali Cooperative;
- 5. ogni altro documento che il consiglio di amministrazione della cooperativa ritenga utile ed abbia espressamente richiesto.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera, entro il termine di giorni 180 (centoottanta) dal ricevimento della richiesta, con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata al richiedente entro giorni 30 (trenta) dalla sua assunzione ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione il consiglio di amministrazione, congiuntamente alla relativa comunicazione al richiedente da effettuarsi nel termine di giorni 60 (sessanta) dall'assunzione, dovrà nello stesso termine fornire allo stesso richiedente la motivazione scritta della propria determinazione. In tale ultimo caso il

richiedente, nel termine di giorni 60 (sessanta) del ricevimento della deliberazione motivata di diniego, ha la facoltà di domandare che sulla propria istanza si pronunci l'assemblea della cooperativa, la quale delibera sul punto in occasione della sua prima convocazione utile.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo alle domande di ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi derivanti dalla legge e dal presente Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni della cooperativa e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi della cooperativa partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 15

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde a seguito di recesso, esclusione o estinzione.

ARTICOLO 16

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata alla cooperativa, i cui amministratori devono esaminarla entro il termine di giorni 60 (sessanta) dal suo ricevimento. Se non sussistono i presupposti per il recesso il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio.

Il recesso non può essere parziale ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno tre mesi prima

della data di chiusura del predetto esercizio; diversamente, con la chiusura dell'esercizio successivo; tuttavia il consiglio di amministrazione ha facoltà, su richiesta dell'interessato, di far decorrere l'effetto del recesso dalla data di annotazione sul libro dei soci del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 17

ESCLUSIONE DEL SOCIO

La competenza in ordine alla decisione di escludere il socio spetta al consiglio di amministrazione, che in questo caso specifico delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
 - b) risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti interni della cooperativa o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché da deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a giorni 30 (trenta) per conformarsi ed adeguarsi;
 - c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
 - d) in qualunque modo e con qualunque modalità, anche nell'esecuzione di lavori o servizi assegnati, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini tra soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
 - e) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza nella cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta e tempestivamente comunicato almeno tre assemblee consecutive;
 - f) svolga o cerchi di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o contraria agli interessi sociali, salvo quanto precisato al precedente articolo 5;
 - g) che abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia stata presentata istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa.
- La delibera di esclusione deve essere comunicata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata al socio escluso nel termine di giorni 7 (sette) dalla data della sua assunzione.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale competente nel termine di sessanta

giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 del D. Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'assemblea, a tal fine appositamente convocata, nei successivi trenta giorni ed a maggioranza semplice dei presenti, non computandosi il socio escluso, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 2533, terzo comma, del codice civile.

L'esclusione del socio determina ipso iure lo scioglimento del rapporto sociale e la risoluzione di tutti i rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 18 LIQUIDAZIONE

I soci receduti o esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate secondo il disposto del presente Statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, c.c.

ARTICOLO 19

TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti o esclusi o degli aventi causa del socio estinto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati dall'art. 17, lett. b), c), d), e) ed f) del presente Statuto, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La cooperativa ha facoltà, comunque, di compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, dal sovrapprezzo

o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previsto da apposito regolamento, da risarcimento del danno e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
ARTICOLO 20

ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresentati da azioni di valore pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori rappresentati da azioni di valore pari ad Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi o aventi causa del socio estinto;

3. dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;

4. dalle riserve straordinarie;

5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2346 c.c. si esclude l'emissione dei certificati azionari e, pertanto, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

ARTICOLO 21
VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 13. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato ai soci tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata entro 60

(sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine senza che il consiglio di amministrazione si sia pronunciato il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio in una delle categorie previste nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della cooperativa purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545-quinquies c.c., e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 22

BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provveda alla compilazione del progetto di bilancio, alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la cooperativa stessa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni quando venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea deve destinare gli utili di esercizio, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per le cooperative a mutualità prevalente e quanto previsto per il socio sovventore nel presente Statuto, alla costituzione di riserve indivisibili, fatta salva la possibilità di deliberare l'eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della Legge 59/1992. In ogni caso le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa non può distribuire tra i soci cooperatori dividendi, sia direttamente che indirettamente, il tutto nei

limiti previsti dalla legge e/o nel presente statuto.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio di esercizio.

Il bilancio sociale deve essere depositato per via telematica presso il Registro delle Imprese entro trenta giorni dalla sua approvazione, precisando che si deve dare ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali di comunicazione a disposizione, ivi inclusa, se del caso, la sua pubblicazione sul sito internet della cooperativa.

ARTICOLO 23

VANTAGGI MUTUALISTICI E RISTORNI

Il vantaggio mutualistico deriva ai soci dalla partecipazione ad un'organizzazione comune che consente alle stesse, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, di ottenere beni, servizi ed opportunità di acquisire lavori, commesse ed altre opportunità imprenditoriali.

In aggiunta a ciò il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci ordinari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la qualità e la quantità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente considerati o combinati tra loro):

-proporzionalmente al valore dei beni e/o dei servizi forniti dai soci alla cooperativa;

-proporzionalmente al valore dei beni e/o dei servizi forniti dalla cooperativa ai soci.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio oppure emissione di strumenti finanziari.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 24

ORGANI SOCIALI

Sono organi della cooperativa:

a) l'assemblea dei soci;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei sindaci, se nominato;

d) il soggetto deputato al controllo contabile, se nominato.

ARTICOLO 25

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi ad opera del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con messaggio di posta elettronica certificata comunicato a tutti i soci presso l'indirizzo della loro sede legale o l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal libro dei soci almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell'adunanza, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione; quest'ultima deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima convocazione. In alternativa alla lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o alla posta elettronica certificata sono ammessi la raccomandata "a mano", il telefax e/o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento comunicati al socio almeno 8 (otto) giorni liberi prima dell'adunanza. In caso di inadempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando all'adunanza siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati.

In questo caso, tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali egli non si ritenga sufficientemente informato, con conseguente impossibilità per l'assemblea di procedere alla discussione su quegli argomenti.

Per deliberare l'approvazione del bilancio ed affinché i soci ne possano prendere visione, lo stesso, completo delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, se nominato, nonché degli altri documenti previsti dal codice civile, deve restare depositato in copia nella sede sociale per il tempo previsto da detto codice.

ARTICOLO 26

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria dei soci:

1. approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;

2. procede alla nomina degli amministratori;

3. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale se nominato e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

4. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

5. delibera sull'emanazione di eventuali regolamenti interni su proposta degli amministratori;

6. delibera in ordine all'azione di responsabilità da promuovere nei confronti degli amministratori e dei sindaci;

7. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto;

8. approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 112/2017;

9. delibera sull'istanza del socio escluso secondo quanto previsto dall'articolo 17 del presente statuto e su tutto quanto previsto dalla Legge e/o dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo 22 del presente Statuto.

L'assemblea può, inoltre, essere convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo reputi necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che un numero di soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci non è ammessa per la discussione di argomenti sui quali l'assemblea stessa delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

E' considerata straordinaria, a norma di legge, l'assemblea che si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c.

ARTICOLO 27

COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

In prima convocazione l'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della cooperativa o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Sono fatte salve eventuali diverse e/o più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 28

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI E VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed, eventualmente anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti per ogni votazione. Su richiesta dei soci nel verbale devono essere riassunte le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ARTICOLO 29

VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Per le votazioni si procede normalmente con il sistema della alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea. Non è ammesso il voto segreto.

Alle assemblee partecipano i legali rappresentanti delle società e/o degli enti soci ovvero, in luogo di questi, amministratori o soci degli stessi purchè muniti di delega scritta da parte del legale rappresentante, oppure persone che non ricoprano la qualifica né di socio né di amministratore delle società e/o degli enti soci, anche in questo caso munite di delega scritta da parte del legale rappresentante. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 c.c.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota di capitale sottoscritta.

Per il voto dei soci sovventori si applica il precedente articolo 9 del presente Statuto.

ARTICOLO 30

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vicepresidente del consiglio di amministrazione ed in assenza anche di questi dalla persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, con il voto della maggioranza dei presenti. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 31

REQUISITI PER L'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE
L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e/o indipendenza:

-non aver riportato condanne penali definitive che importano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

-non rivestire cariche sociali in imprese concorrenti;

-aver ricoperto per almeno un anno la carica di amministratore di società oppure aver svolto per almeno un anno attività di direzione o di controllo di imprese oppure aver svolto per almeno un anno attività professionale e/o lavorativa nell'ambito dell'attività svolta dalla cooperativa. Qualora una persona rivesta cariche in impresa concorrente dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci, la quale valuterà a maggioranza assoluta l'eventuale incompatibilità rispetto all'assunzione della carica di amministratore, precisando che non possono assumere la carica di amministratore soggetti nominati e/o indicati da imprese private con finalità lucrative e/o da amministrazioni pubbliche e/o da organismi di diritto pubblico.

L'insussistenza di cause ostative all'assunzione della carica di amministratore deve essere verificata dal consiglio di amministrazione entro e non oltre il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla data della nomina, con deliberazione assunta a maggioranza senza la partecipazione dell'amministratore oggetto della verifica.

ARTICOLO 32

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'assemblea ordinaria dei soci che di volta in volta ne determina il numero.

La maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è indicata dai soci ordinari, mentre ai soci sovventori si applica quanto disposto dal precedente articolo 9 del presente Statuto.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi ed il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono sempre rieleggibili.

L'amministratore assente per più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo verrà considerato automaticamente

decaduto ed il consiglio di amministrazione provvederà alla sua sostituzione tramite cooptazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare a maggioranza un segretario anche non amministratore.

ARTICOLO 33

COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha, quindi, la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente e, se del caso, il vice-presidente che eserciterà le funzioni del primo in caso di sua assenza e/o impedimento.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, al di fuori di quelle previste dall'art. 2381, comma 4, c.c., dei poteri in tema di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici e/o delle altre attribuzioni che non siano delegabili per legge, ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega conferita.

ARTICOLO 34

CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, comunicazione via posta elettronica, anche certificata, e/o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi a ciascun membro del consiglio di amministrazione ed agli altri eventuali aventi diritto ai sensi di legge almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, tramite telegramma e/o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente della riunione, di accertare

l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; le votazioni sono sempre palesi.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
L'amministratore che venga a trovarsi personalmente o in quanto espressione di una società e/o di un ente socio in una situazione di conflitto di interesse deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione ed astenersi dalla discussione e dalla deliberazione; nel caso in cui si tratti di consigliere delegato egli deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione ed astenersi comunque dal compiere l'operazione.

ARTICOLO 35

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli tramite cooptazione, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, ai sensi dell'art. 2386 c.c., purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ARTICOLO 36

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori mentre spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso agli amministratori investiti di deleghe o cariche particolari, applicandosi comunque quanto previsto dall'articolo 2389, terzo comma, c.c.

ARTICOLO 37

RAPPRESENTANZA

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la

rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio; egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, vice direttori, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 38

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea tra coloro che siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea e si applica l'articolo 2543 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono sempre rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della loro nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale, quando nominato, essendo necessariamente composto integralmente da soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali, esercita anche il controllo contabile, salvo nei casi in cui ciò non sia possibile ai sensi della normativa in materia.

ARTICOLO 39

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nel caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale - che, stante quanto detto al precedente articolo 39, esercita anche il controllo contabile - o nel caso in cui detto controllo contabile non possa essere esercitato dal collegio sindacale stesso secondo quanto disposto dalla normativa in materia, il controllo contabile sulla cooperativa, se obbligatorio per legge o se comunque

deliberato dall'assemblea, è esercitato secondo quanto previsto dall'articolo 2409-bis c.c.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 40

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

L'assemblea che dichiara lo scioglimento anticipato della cooperativa nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 41

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ordinari ed eventualmente rivalutato a norma del presente Statuto e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59/1992.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 42

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea che delibererà con la maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei voti.

ARTICOLO 43

PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve patrimoniali tra i soci ordinari, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'art. 2514 c.c., la cooperativa:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 44

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente nonchè, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni secondo quanto disposto dall'art. 2519 c.c.".

Si chiedono l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 19 e 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972 nonchè le altre agevolazioni previste dalla legge.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea straordinaria alle ore diciannove e quindici minuti.

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura dell'allegato.

Di questo atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su otto fogli per trentadue facciate, ho dato lettura al costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Firmato

Fenaroli Paolo

Luigi Raffaele D'Agostino notaio sigillo